Dal Comitato aziendale al «Covid manager»: tutti i soggetti incaricati di proteggere la salute

di **Riccardo Borsari**

Da qualche settimana siamo entrati nel vivo della tanto attesa Fase 2 e abbiamo avuto modo di confrontarci con quella che sarà, per un tempo ancora indefinito, la nuova quotidianità. Fin da subito è emerso chiaramente che il buon esito della convivenza forzata con il rischio di una nuova diffusione del virus Covid-19 dipende strettamente dall'adozione e dal puntuale rispetto di una serie di misure di prevenzione in ogni ambito della vita, sociale e lavorativa. Anche per i luoghi di lavoro il legislatore impone, infatti, il rispetto di numerose misure precauzionali, definite dal Protocollo condiviso di regolamentazione adottato dal governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020. L'art. 29 bis del DL n. 23/2020 prevede, peraltro, che l'applicazione delle misure in questione costituisca adempimento, da parte dell'imprenditore, all'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 del codice civile).

Per molte imprese ciò ha comportato notevoli cambiamenti nella organizzazione degli ambienti di lavoro. Per tutte le aziende, senza distinzioni, è (o dovrebbe essere) in atto una significativa evoluzione del modo di interpretare il valore della tutela della salute e della sicurezza.
Il nuovo sistema integra, infatti, l'impianto organizzativo delle misure preventive e protettive previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza e rivolge particolare attenzione ai soggetti incaricati di assicurarne il coordinamento. In particolare, è confermata la necessità della costituzione, all'interno delle imprese, di un Comitato incaricato dell'applicazione e della verifica del rispetto del protocollo aziendale anti-contagio: oltre al datore di lavoro, sono chiamati a parteciparvi le rappresentanze sindacali aziendali e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende venete, il Comitato interno può vedere anche la partecipazione del Covid manager, la nuova figura introdotta dal Manuale per la riapertura delle attività produttive (approvato dalla Regione con DGR del 12.05.2020). La ratio che ha condotto all'ideazione di questo nuovo ruolo aziendale è accentrare, in capo a un unico referente, le funzioni che maggiormente rilevano nella gestione del rischio da contagio: da un lato, coordinare l'attuazione delle misure di prevenzione e controllo e, dall'altro, fungere da punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Ciò dimostra, con ancora maggiore evidenza, la particolare attenzione con cui è stata affrontata la tematica: è ormai chiaro che la tutela della salute (individuale e pubblica) dipende strettamente dall'efficacia dei protocolli aziendali e dalla preparazione dei soggetti incaricati del coordinamento.
Il Comitato deve, infatti, agire in sinergia con i dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, a loro volta incaricati della sorveglianza circa l'attuazione delle misure di prevenzione. Tutta l'impresa, in ogni suo organo ed estensione, è chiamata ad autorganizzarsi e a dotarsi di adeguati livelli di governance. Gli imprenditori sono tenuti, altresì, a individuare il modo più efficiente per coinvolgere il capitale umano che, anche in questo ambito, costituisce l'asset principale dell'azienda. Come sempre avviene nell'ambito della salute e sicurezza, un ruolo fondamentale spetta, infatti, ai lavoratori: la loro partecipazione rispetto all'adozione delle misure di prevenzione può fare la differenza. Questi, pertanto, dovrebbero essere coinvolti sia nella fase di pianificazione (e ciò al fine di sfruttare la conoscenza concreta e dettagliata dell'ambiente di lavoro e dei rischi connessi) sia, ancor più, nella delicata fase dell'applicazione e della verifica delle misure anticontagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA